

Publicato il 10/01/2024

N. 00029/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 512 del 2022, proposto da Italia Nostra Onlus (associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione), Club Alpino Italiano-Sezione di Firenze APS, in persona dei legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi dagli avvocati Piera Sommovigo e Marta Spalatra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: AGSM AIM s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni e Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore VIA – Valutazione Ambientale Strategica, recante verbale della conferenza di servizi (art. 14-ter L. n. 241/1990 e L.R. n. 40/2009) della seduta del 10.01.2022, avente ad oggetto: PAUR ex D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis, e L.R. n. 20/2010, art. 73-bis – Progetto di impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore”, comprese le relative opere ed infrastrutture necessarie, di potenza complessiva di 29,6 MW, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI), per l'impianto eolico, e di San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI), per le opere accessorie, proposto da AGSM AIM s.p.a.;
- della delibera di Giunta Regionale della Toscana n. 107 del 07.02.2022, pubblicata sul BURT del 16.02.2022, Supplemento n. 23;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e di AGSM AIM s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Le associazioni ricorrenti impugnano:

- a) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), reso con Delibera di Giunta della Regione Toscana (DGRT) n. 107 del 7 febbraio 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 16.02.2022, Supplemento n. 23, rilasciato alla società AGSM AIM s.p.a. e relativo al progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore e delle opere accessorie;

- b) il presupposto verbale conclusivo della Conferenza di servizi e tutti gli atti presupposti e connessi.

2) Si sono costituite in giudizio la controinteressata AGSM AIM s.p.a. e la Regione Toscana, che hanno preliminarmente dedotto ed eccepito (v. memorie difensive di entrambe del 4 settembre 2023) che:

- a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo comunicava alla Regione Toscana che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministro della Cultura) aveva presentato opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quinquies, L. n. 241/1990, avverso la DGRT n. 107 del 7 febbraio 2022;

- b) con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2022, l'opposizione veniva respinta (v. doc. 16 cit. memoria difensiva regionale) e la Regione, con DGRT n. 1037 del 12 settembre 2022, pubblicata sul BURT n. 38 del 21 settembre 2022 (doc. 4 cit. memoria difensiva AGSM), ha preso atto dell'intervenuto superamento del dissenso e ha confermato l'efficacia del PAUR dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, cioè dal 1° settembre 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-quinquies L. n. 241/1990;

- c) né la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2022 né la successiva DGRT n. 1037 del 12 settembre 2022 sono state impugnate da parte ricorrente, per il che il ricorso (notificato il 15 aprile 2022, allorquando la DGRT n. 107/2022 era comunque inefficace per effetto della pendenza dell'opposizione del Ministero della Cultura) è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

3) All'udienza del 19 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4) L'eccezione d'improcedibilità del gravame coglie nel segno per le ragioni che seguono:

- a) non risulta essere stata impugnata, nemmeno per illegittimità derivata, la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2022, di cui si dà

espressamente atto, quale atto presupposto, nella DGRT n. 1037 del 12 settembre 2022, pubblicata sul BURT n. 38 del 21 settembre 2022;

- b) al riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che *“l’opposizione dell’Amministrazione statale determina l’attivazione di una fase procedimentale caratterizzata dall’esercizio dei poteri di alta amministrazione del Governo, il cui provvedimento comporta la conclusione della sub-fase eventuale, ma tipica, nella quale l’Autorità di Governo, nell’esercizio appunto di un potere di alta amministrazione, si esprime sull’opposizione stessa con un provvedimento autoritativo ed idoneo a divenire inoppugnabile”* (C.d.S., n. 2242 del 28 marzo 2022);

- c) l’opposizione di un’Amministrazione dissenziente ex art. 14 quinquies, L. n. 241/1990, introduce un’ulteriore fase procedimentale all’esito della quale viene emanato un provvedimento che non è mero presupposto, ma elemento costitutivo della fattispecie finale e, se inoppugnato, vale a produrne il consolidamento.

5) Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

6) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO